

**COMUNE DI CASNATE CON BERNATE**

**Provincia di Como**

**Rep. N.**

**N. CIG 7038649CE4**

**APPALTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  
SCOLASTICA, GESTIONE E RISCOSSIONE DEI BUONI PASTO,  
PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CASNATE CON  
BERNATE ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  
CON EVENTUALE RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI  
2020/2021 E 2021/2022.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette addì ..... del mese di .....

- 00/00/2017 -

Nell'ufficio di segreteria del Comune di Casnate con Bernate avanti a me  
Dott. Vittoriano BORRELLI, Segretario Comunale autorizzato a rogare i  
contratti in forma pubblica amministrativa in favore del suddetto Comune, ai  
sensi dell'art. 97 - comma 4 lett. c) - del Testo Unico delle leggi  
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000, sono comparsi:

- da una parte il Sig....., Responsabile ....., nato a  
..... - con domicilio presso la Sede Comunale a Casnate con  
Bernate in Piazza S. Carlo n. 1, in rappresentanza e nell'interesse del Comune  
di Casnate con Bernate – C.F. 81001910132 - ai sensi dell'art. 107, 3° comma  
lett. c), del citato Testo Unico;

- dall'altra parte il Sig. .... nato a ..... il .....  
residente a ..... in Via ..... C.F. ...., il quale

interviene in questo Atto in qualità di Amministratore munito di  
rappresentanza della Ditta ..... - P.IVA .....- con sede legale in  
....., iscritta all'Albo..... N.  
.....Della identità personale e della capacità giuridica delle parti io,  
Segretario Comunale, sono personalmente certo.

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario  
rogante sono personalmente certo, si costituiscono nel presente atto senza  
l'intervento dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del .....  
l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di procedere  
all'affidamento del servizio di refezione scolastica con procedura aperta di  
concessione del servizio di refezione scolastica, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n.  
50 del 18 aprile 2016;

- con deliberazione di C.C. n. .... del ..... l'Amministrazione  
Comunale ha deliberato l'affidamento in concessione del servizio di refezione  
scolastica;

- con determinazione dell'Area Amministrativa n. .... del ..... si  
affidava alla Stazione Appaltante della Provincia di Como, ai sensi della  
vigente convenzione, incarico di svolgimento della gara di appalto per  
l'affidamento in concessione del servizio refezione scolastica, gestione e  
riscossione dei buoni pasto per la Scuola Primaria di Casnate con Bernate per  
il periodo di tre anni scolastici a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 con  
rinnovo per i due anni scolastici 2020/2021-2021/2022, mediante procedura  
aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, prezzo unitario a base d'asta pari a € 4,67, di cui € 0,009= non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza, per singolo pasto e quindi per complessivi € ..... (di cui € 1.449,00 relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione dell'Area Amministrativa n. .... del ..... si è proceduto all'affidamento del servizio di refezione scolastica alla Ditta ..... al costo di Euro ..... + IVA di legge per singolo pasto, oltre € ..... per oneri della sicurezza, alle condizioni tutte di cui al bando di gara e capitolato d'oneri approvato.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica, ovvero la preparazione, l'approvvigionamento e la somministrazione di un pasto giornaliero, la predisposizione dei tavoli, la pulizia ed il riassetto di tutti i locali utilizzati per l'espletamento del servizio.

La concessione prevede altresì, a cura della Concessionaria, la fornitura e la gestione di un sistema automatizzato per iscrizioni, rilevazioni, prenotazioni nonché gestione automatizzata per la riscossione dei buoni pasto in forma elettronica.

Il servizio avrà luogo presso il centro di cottura della ditta ed il refettorio della Scuola Primaria di Casnate con Bernate e verrà effettuato in regime di doppio turno.

Gli utenti sono gli alunni della Scuola primaria di Casnate con Bernate, docenti e personale addetto alla mensa, membri dell'apposita commissione

	comunale e soggetti incaricati dal Comune.	
	<b>ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b>	
	I servizi effettuati dalla Ditta appaltatrice dovranno essere conformi a tutte le	
	normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno	
	tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione	
	Lombardia – Giunta Regionale – Direzione generale Sanità – Servizio	
	prevenzione Sanitaria denominata “Linee guida per la ristorazione scolastica	
	della Regione Lombardia”, approvata con D.G.R. n. 6/37435 del 17.07.1998.	
	In particolare si richiamano le disposizioni del capitolato d’appalto, che,	
	firmato digitalmente dalle parti, viene allegato al presente atto per farne parte	
	integrante e sostanziale.	
	<b>Costituiscono altresì allegati al presente atto e con esso firmati</b>	
	<b>digitalmente dalle parti l’offerta tecnica presentata dalla concessionaria</b>	
	<b>in sede di gara e il documento “Patto d’integrità in materia di contratti</b>	
	<b>pubblici della Provincia e della Stazione appaltante” approvato con gli</b>	
	<b>atti gara dalla Stazione Appaltante della Provincia di Como.</b>	
	<b>Art. 3 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA.</b>	
	Il concedente concede il servizio di cui al precedente articolo alla	
	Concessionaria sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,	
	patti e condizioni e modalità contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di	
	Gara e nel capitolato Speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di	
	indizione della gara con determinazione n. ____ del _____, che,	
	sottoscritti dalla Concessionaria per integrale accettazione, si intendono	
	facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se	
	materialmente non vengono allegati.	
		4

**Art.4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.**

La Concessionaria dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dall'azienda concessionaria e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all'art. 118 comma 6 del Codice Contratti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Concessionaria si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico della Ditta le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stata verificata e prodotta la certificazione comprovante l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che la Ditta appaltatrice intende impiegare nel rapporto contrattuale con il Comune di Casnate con Bernate.

**Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.**

La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione

nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.

#### **ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il personale dell'affidatario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2014 e pubblicato sul sito web del Comune.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, le parti prendono atto che, negli ultimi 3 anni, non risultano cessati dipendenti del Comune di Casnate con Bernate con poteri autorizzatori o negoziali.

#### **Art. 7 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € \_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_\_), dedotto lo sconto del \_\_,00% ( \_\_\_\_\_ per cento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € 4,67=, di cui € 0,009 = quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La concessionaria incasserà direttamente i proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica. La Concessionaria ha il diritto di procedere sotto la propria responsabilità ed a proprio carico,

recupero dei proventi del servizio mensa qualora le procedure di gestione degli insoluti di cui all'art. 16 del Capitolato d'appalto, non abbiano sortito effetto alcuno. Il costo dei pasti consumati dagli insegnanti tenuti alla vigilanza durante la refezione scolastica, da soggetti incaricati dal Comune e la differenza tra il costo offerto in sede di gara e il costo a carico degli utenti beneficiari di riduzione ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia verranno fatturati al Comune di Casnate con Bernate. Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € \_\_\_\_\_ = IVA esclusa.

#### **ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha la durata di tre anni scolastici: a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 con rinnovo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi dell'articolo 63 , comma 5 del Decreto Legge 50 del 18 aprile. La Ditta è tenuta a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.**

Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in base alla documentazione rilasciata dalla Prefettura di Como e comunicata dalla Stazione Appaltante della Provincia di Como in esito alla verifica dei requisiti.

#### **ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.**

Il costo del pasto rimarrà invariato per l'intera durata dell'appalto. In caso di rinnovo del contratto per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 è fatto salvo

l'adeguamento del costo del pasto all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici

## ART. 11 - PAGAMENTI

Il Comune di Casnate con Bernate si impegna a liquidare e a pagare mensilmente all'appaltatore il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico, sulla base di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

## **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO**

Per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto nei termini di Legge secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento della Ditta sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale di rescindere il contratto, provvedendosi a termini di legge.

## ART. 13 - CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria

..... - pari al 10% dell'importo

.....per un totale di € (.....).

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della Ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.

## ART. 14 – ASSICURAZIONI



La Ditta appaltatrice si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione dell'appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone, nonché quella relativa alla Responsabilità Civile della Ditta appaltatrice verso terzi. A tal fine la Ditta ha stipulato idonea Polizza Assicurativa per eventuali danni (non solo quelli derivanti da dolo o colpa grave determinati dal personale addetto al servizio) subiti dagli utenti (alunni) durante tutto l'orario del servizio di mensa scolastica e mensa Centro Estivo, anche quando l'incidente è stato provocato dallo stesso minore infortunato.

#### **15 - DUVRI e DURC**

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che la Società si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

Il Responsabile del Procedimento ha verificato d'ufficio la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice mediante l'acquisizione della certificazione **D.U.R.C.** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi della legge n. 266/2002 e del D.Lgs. 276/2003.

#### **ART. 16 - INTERRUZIONE**

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.

In caso di sciopero dei dipendenti statali addetti all'ordinativo giornaliero dei pasti o del personale della Ditta appaltatrice, la controparte deve essere avvisata almeno due giorni prima di quello in cui si verificherà l'evento.

**ART. 17 – SPESE**

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico della Ditta. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

**ART. 18 – RESPONSABILITA'**

La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

La Ditta appaltatrice si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

**ART. 19 – CONTROLLI**

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti

dall'Azienda Sanitaria, componenti dell'apposita commissione comunale e/o tecnici alimentari incaricati dal Comune che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità la Ditta è tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità.

Ai sensi della vigente normativa, la Ditta dovrà fornire giornalmente, con oneri a suo carico, un campione del pasto completo del giorno (almeno 1 per ogni tipo di pasto), in appositi contenitori chiusi, ai fini della conservazione dello stesso per 72 ore.

I contenitori, il cui costo di acquisto è a carico della Ditta, dovranno essere muniti di etichetta recante la data e saranno utilizzati nel caso si verifichino casi di intossicazione, per effettuare le necessarie analisi di laboratorio.

Il Comune si riserva di effettuare, anche mediante l'apposito comitato mensa, controlli sull'esecuzione del servizio.

#### **ART. 20 – PENALITA'**

La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso.

Qualora la Ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, l'Amministrazione comunale applicherà la seguente penalità: una sanzione pecuniaria di Euro 500,00=.

Sono consentite variazioni del menù, non previamente autorizzate dalla A.T.S., solo nei seguenti casi:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>guasti di uno o più impianti necessari alla realizzazione della preparazione prevista;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>interruzione temporanea della produzione per cause tecniche (scioperi, black-out, ecc...);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato od insufficiente approvvigionamento per cause indipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice.</li> </ul>	
	L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche via fax.	
	Il provvedimento è assunto dal <b>Responsabile del Servizio competente</b> .	
	Si procede al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese in cui si è verificato il fatto o di quello successivo.	
	L'applicazione di tale penale è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.	
	<b>ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO</b>	
	Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>abbandono dell'appalto, salvo che per casi di forza maggiore;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge relative al servizio;</li> </ul>	

- contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte della Ditta appaltatrice o del personale adibito al servizio;
- quando la Ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- grave intossicazione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della società aggiudicataria, salva ogni altra responsabilità civile o penale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza. La cauzione verrà trattenuta dal Comune anche nel caso di disdetta, promossa dalla Ditta prima della scadenza prevista per il contratto, senza giustificato motivo. In questo caso l'Amministrazione comunale potrà altresì avvalersi del diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.

## **Art 22. RECESSO**

E' sempre facoltà dell'Ente recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni alla ditta aggiudicataria.

### **ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine all'apertura di conto correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la risoluzione "ope legis" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010).

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai lavori oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 10, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### **ART. 24 - CERTIFICAZIONI**

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 218/2012, l'appaltatore ha prodotto la prescritta autocertificazione antimafia dichiarando la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

### **Art. 25 – IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

### **ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune di Casnate con Bernate, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003

n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

#### **Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/2006 secondo il disposto dell'art. 6 comma 3 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

#### **Art 28. - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie in ordine alla concessione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del **Giudice Ordinario**.

#### **ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

La Ditta si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

Il Comune comunicherà alla Ditta ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. .... facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di **3 allegati**.

Letto, firmato e sottoscritto.

LA DITTA

F.to
------

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to
------

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

F.to